

tengo che se egli osserva attentamente l'articolo gli risulterà che il significato non è dubbio; poichè, altrimenti, se si fosse voluto esprimere quel concetto che non otteneva l'approvazione dell'onorevole Accolla, si sarebbe detto: la tassa di cui al paragrafo *b* è il doppio della tassa speciale; mentre invece la tassa speciale consiste nel raddoppiare la tassa generale.

ACCOLLA. Io le dico che lessi più di una volta questo articolo, e ne feci lettura con l'idea di trovarvi l'intendimento della Commissione, ma cionondimeno lo trovai sempre dubbio. Io pregherei la Commissione a volerlo meglio chiarire, per non commettere degli errori poi nell'applicazione pratica.

BORTOLUCCI. Per raggiungere lo scopo a cui allude l'onorevole Accolla, io proporrei, e credo di parlare anche a nome della Commissione, che si dicesse: « La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 consisterà nel raddoppiare la sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, ecc. » Il resto come nell'articolo.

ACCOLLA. Potrebbe dirsi anche così: « Consisterà in altrettanto della sovrimposta alla tassa diretta dello stabile che verrà deliberata, » così si distinguerà benissimo gli uni dagli altri.

BORTOLUCCI. Mi pare che col sostituire la espressione nel raddoppiare si raggiunga lo scopo desiderato dall'onorevole Accolla e che è pure negli intendimenti della Commissione, vale a dire che la tassa speciale pei principali utenti non dovrà mai eccedere la sovrimposta per tutti i proprietari del comune di cui alla lettera *a* dell'articolo 2, lo che risulta abbastanza chiaro colla sostituzione delle suddette parole, tanto più dietro la discussione *hinc inde* fattasi sul presente articolo.

PRESIDENTE. Do lettura di nuovo dell'articolo 4 così emendato:

« La tassa speciale, di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2, consisterà nel raddoppiare la sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, che verrà stabilita in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. » Il resto come sopra.

BRUNETTI. Io non so rendermi ragione perchè la Commissione voglia che la tassa abbia a durare un ventennio.

Io pongo che un comune abbia quasi compiuta la sua rete stradale, e che poco altro gli rimanga a fare per raggiungere questo scopo mercè le tasse ordinarie e senza bisogno di prestiti, o che possa completare la sua rete stradale in capo a quattro o cinque anni; perchè cotesti proprietari avranno a sottostare a tale sovrimposta per venti anni?

Se vi fossero prestiti, per cui occorresse pagare gl'interessi, ovvero una quota di ammortizzazione, lo comprenderei; ma quando non vi sono prestiti, e al comune non sia rimasto appena che pochi chilometri di strade da compiere, e che possa vederne il compimento in pochi anni, io domando: ma allora perchè lasciare che pesi ancora questa sovrimposta sopra i

detti proprietari per venti anni? Tanto più poi che i comuni avendola tra mani, se ne varrebbero, una volta ultimate le strade comunali, non più per le strade, delle quali non rimane loro a fare neppure un chilometro, ma per altre spese, e questo con grave danno di chi paga la tassa.

Quindi pregherei la Commissione d'osservare se mai stimasse meglio di dire: « La tassa speciale durerà fino a che sia compiuta la rete stradale del comune o rimborsata la spesa occorsa per la stessa. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. Ho domandato la parola per pregare la Commissione ad accettare questa redazione del primo comma:

« La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 sarà eguale a quella che risulterà in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. »

SELLA, relatore. Io vorrei far osservare alla Camera, in risposta a quello che disse l'onorevole Brunetti, che dappertutto ove esiste la tassa sopra i maggiori utenti, la tassa è ridotta a capitale, vale a dire, la strada costa, per esempio, dieci mila lire, si attribuisce ai maggiori utenti una parte di questo capitale, e si obbligano a concorrere alla formazione della strada per una porzione per lo più abbastanza vistosa. Ora, noi volendo che i comuni si possano valere di queste poderose risorse provenienti dal massimo concorso dei maggiori utenti per quello che riguarda la costruzione delle strade, ma, d'altra parte, volendo pure avere riguardo ai maggiori utenti stessi, abbiamo creduto di porre una disposizione che per il comune non sarebbe stata di danno, e sarebbe tornata più agevole ai maggiori utenti, dando a questo loro contributo la forma d'interesse.

Per conseguenza abbiamo detto: se voi avete il vostro reddito al di là del 5 per cento, voi, secondo l'intendimento nostro, dovrete concorrere nel capitale necessario per la formazione delle strade, però in proporzione del vostro reddito; ma invece di dimandarvelo sotto forma di capitale dovrete concorrervi per un ventesimo, cioè per vent'anni pagherete il 5 per cento. In questo modo il maggiore utente viene a fare quel che si fa in tutti i paesi, cioè paga in un determinato periodo di tempo un dato capitale al comune onde esso sia abilitato a costruire la strada.

Mi limito a dire queste poche parole, perchè ne sorge evidente la ragione del ventennio che la Commissione ha qui stabilito.

BRUNETTI. Le parole dell'onorevole Sella, anzichè chiarirmi, vieppiù mi confondono.

Io concedo all'onorevole Sella che sia un'agevolezza il fare pagare una specie d'interesse, anzichè un capitale; sebbene anche qui egli dovrebbe riflettere che, se si facesse pagare ai maggiori utenti il capitale, in molti casi questo sarebbe un espropriarli della loro sostanza, e credo che non vi sia paese del mondo in cui si do-